



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Cooperazione Artigianato e Pesca.

Sommario:	Atto negativo di Co. Re. Co. - Delibera di recupero somme da ditta artigiana – Contributo a fondo perduto ex art 43 della L R n 3 del 1986 – Iscrizione all'Albo artigiani – Requisito sussistente continuativamente – Revoca del contributo a seguito della cancellazione dall'Albo.
Estremi del provvedimento:	Parere CGA SS RR n 198/2010 del 26 aprile 2010. Ric Straord n 44.97.8.
Massima:	<p>La concessione del contributo a fondo perduto, ai sensi della Legge Regionale n 3 del 18.2.1986 (cfr articoli 6, 43 e 50), prevede che l'iscrizione all'Albo sia una condizione necessaria per l'agevolazione prevista dalla stessa legge. Le norme dispongono nel senso che tale requisito debba essere necessariamente correlato al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui la ditta artigiana abbia chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, nonostante con delibera dell'ente pubblico abbia ottenuto il contributo richiesto, la continuazione dell'attività, in assenza del requisito della predetta iscrizione non può ritenersi sufficiente per la sussistenza del contributo stesso.</p> <p>Deve ritenersi legittimo, quindi, l'atto di revoca dell'agevolazione da parte dell'ente pubblico.</p>
Note	

Redattore: avv A. Lazzara

Visto:

